



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

Prot.

Teramo,

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI.

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

- 1) Le elezioni dei componenti della Consulta degli studenti dell'Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga" (da qui in poi solo ISSM Braga", sono indette dal direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
- 2) Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti.

Articolo 2 - Elettorato attivo.

- 1) L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni ai corsi ordinamentali medi e superiori dell'ISSM Braga nonché ai corsi accademici di I e II livello, che abbiano compiuto la maggiore età alla data di svolgimento delle operazioni di voto.
- 2) L'elenco degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo almeno sette giorni prima della data di svolgimento delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni.
- 3) Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al termine delle operazioni di voto.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

- 1) L'elettorato passivo spetta agli studenti che, inseriti nell'elenco dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Aver raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
 - b) Non aver riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
 - c) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
- 2) Le candidature devono essere presentate presso la segreteria didattica tramite apposita dichiarazione nella quale deve essere indicato il numero di matricola, la data di nascita, la scuola di appartenenza, il corso e l'anno di corso a cui lo studente è iscritto.
- 3) La segreteria rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

- 4) La verifica dei requisiti dei candidati e delle liste viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 4.
- 5) L'elenco degli ammessi è pubblicato all'Albo dell'ISSM Braga, a cura della commissione elettorale, entro cinque giorni dal termine delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
- 6) La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto per la pubblicità elettorale.

Articolo 4 - Commissione Elettorale.

- 1) La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita commissione nominata con decreto del Direttore.
- 2) La commissione è costituita da 5 (cinque) componenti effettivi, tra cui almeno 3 (tre) studenti, e si avvale del supporto del personale amministrativo.
- 3) La commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) Nomina i componenti del Seggio elettorale in numero di 3;
 - b) Acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - c) Dispone l'ammissibilità delle liste, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - d) Depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - e) Decide su eventuali reclami o ricorsi;
 - f) Predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - g) Assicura il funzionamento del seggio elettorale,
 - h) Ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
 - i) Redige il verbale delle operazioni di voto. Le decisioni della commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
- 4) I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono essere candidati.

Articolo 5 - Modalità di voto.

- 1) Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale.
- 2) La scheda riporta l'elenco dei candidati elencati secondo l'ordine di presentazione.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI

“GAETANO BRAGA”

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

- 3) Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.
- 4) La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcuna segno da parte dell'elettore.
- 5) La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancata della vidimazione.
- 6) Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, se sono espresse preferenze a favore di candidati non in elenco, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
- 7) La scheda è nulla se le preferenze espresse sono in eccedenza rispetto al numero consentito.
- 8) La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Metodo d'elezione.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze, in numero pari a quelli indicati nello Statuto dell'Istituto.

Articolo 7 - Calendario delle operazioni di voto.

- 1) Le operazioni di voto si svolgono di norma in due giorni consecutivi, di cui il primo dalle ore 14,00 alle 19,00 e il secondo dalle 9,00 alle 14,00.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.

- 1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna operazione di voto.
- 2) Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti del seggio elettorale redigono il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio, e lo trasmette alla Commissione elettorale, unitamente al materiale della votazione.
- 3) La Commissione elettorale, dopo la verifica della regolarità delle operazioni di voto e assunte le decisioni in merito alle eventuali contestazioni, trasmette i risultati definitivi al direttore per le successive determinazioni.
- 4) Dell'esito delle operazioni di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'albo dei verbali di scrutinio.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
"GAETANO BRAGA"
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

Articolo 9 - Ricorsi.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, la procedura si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

Al termine delle operazioni elettorali il direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 11 – Nomina della Consulta degli studenti.

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore.

Articolo 12 - Funzionamento della Consulta degli studenti.

Le riunioni della Consulta degli studenti sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. La Consulta degli studenti assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Articolo 13 - Decadenza.

Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni.

Articolo 14 - Norme finali.

Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'Articolo 23 dello Statuto.